

*Motivi e principali argomenti*

## — Inosservanza delle forme sostanziali

- Contravvenzione all'art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato CE: intavolando lunghi e complessi negoziati con le autorità francesi — protrattisi per circa sedici mesi a decorrere dalla data della notifica — nell'ambito della fase preliminare dell'art. 93, n. 3, la Commissione non ha rispettato il sistema di norme di procedura istituito da detta disposizione. In effetti, la Commissione ha spostato in questa fase preliminare, che non offre le garanzie procedurali, vuoi per gli altri Stati membri, vuoi per i terzi interessati, che insorgono con l'instaurazione della procedura di cui all'art. 93, n. 2, l'esame approfondito delle misure notificate che deve operarsi nell'ambito di detta procedura.

D'altro canto, la Commissione ha posto in non cale i diritti che in questo procedimento spettano all'AEVP (Associazione delle imprese vinicole della regione del Porto) terza persona interessata, in quanto ha interamente ignorato i diritti di detto ente a partecipare al procedimento amministrativo. Poiché ha condotto lunghi negoziati con le autorità francesi, nella fase preliminare, la Commissione avrebbe dovuto informare l'AEVP sui punti essenziali delle misure notificate, e sulle riserve avanzate dalla Commissione circa dette misure, chiedendo all'ente interessato di presentare le osservazioni che riteneva opportuno.

- Contravvenzione all'art. 90 del Trattato CE: l'atto contestato non espone in modo sufficiente i presupposti di fatto e di diritto che hanno indotto all'adozione della decisione in quel senso.
- Inosservanza del Trattato o delle norme giuridiche per la sua attuazione

- Inosservanza dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, in relazione all'art. 95 dello stesso Trattato: la Commissione non poteva ignorare — anche perché questo punto è stato espressamente sollevato dall'ente interessato — il tenore della normativa fiscale nazionale che disciplina o i prodotti che fruiscono degli aiuti approvati o i prodotti concorrenti. Nonostante detta normativa francese non sia formalmente discriminatoria, in pratica il suo effetto discriminatorio è innegabile. Infatti, i vini dolci naturali (dei quali il 92% è di produzione francese) sono gravati da un'imposta di 350 FRF, mentre gli altri vini liquorosi (dei quali l'81% è importato dagli altri Stati membri) sono colpiti da un'imposta di 1 400 FRF per ettolitro di prodotto definitivo (cioè un tributo quadruplo). Approvando un regime di aiuti a tempo indeterminato, che si attaglia agli interessi dei produttori dei vini liquorosi francesi esclusi dalla categoria fiscale più vantaggiosa, la Commissione non ha fatto altro che instaurare un sistema grazie al quale tutti i vini

liquorosi di produzione francese fruiscono di notevoli vantaggi concorrenziali rispetto ai prodotti similari originari o provenienti dagli altri Stati membri.

- Inosservanza dei criteri generali di applicazione delle deroghe di cui all'art. 93, n. 3: autorizzando misure da applicarsi a tempo indeterminato, le cui modalità e condizioni di esecuzione non sono enunciate in modo chiaro, la Commissione non ha rispettato i criteri generali di applicazione delle deroghe di cui all'art. 92, n. 3, in specie il criterio della trasparenza degli aiuti e il criterio della limitazione nel tempo e della progressiva riduzione degli aiuti alla ristrutturazione.

**Ricorso del Regno di Svezia contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 30 maggio 1997**

(Causa C-206/97)

(97/C 212/45)

Il 30 maggio 1997, il Regno di Svezia, rappresentato dalla signora Lotty Nordling, direttore degli affari giuridici, con domicilio eletto presso l'ambasciata del Regno di Svezia, 2, rue H. Heine, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare il regolamento TAC [(CE) n. 390/97] <sup>(1)</sup>, ai sensi dell'art. 173 del Trattato per quanto attiene alla ripartizione del merluzzo nella zona III b, c, d; e
2. condannare il Consiglio alle spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Violazione dell'art. 121, punto 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dagli adeguamenti dei Trattati sui quali è fondata l'Unione europea, nel testo di cui alla decisione n. 95/1/CE, Euratom, CECA <sup>(2)</sup>.

Per il 1997 la Comunità dispone di una TAC pari a 112 452 t di merluzzo con riguardo alla pesca nelle acque della Comunità nella zona III b, c, d. Ai sensi dell'art. 12, punto 1 dell'atto di adesione, la Svezia avrebbe dovuto beneficiare di 39 999 t di tale TAC (0,35037 × 50 000 t + 0,4 × 62 452 t - 2 500 t). Ciò in considerazione del fatto che 2 500 t della quota svedese dovevano essere trasferite nel corso del 1997, ad altri Stati membri conformemente a quanto stabilito all'atto della sottoscrizione dell'accordo

SEE. Orbene, il regolamento (CE) n. 390/97 attribuisce alla Svezia solamente 38 860 t, vale a dire 1 139 t meno di quanto risultante dall'atto di adesione.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce per alcuni stock o gruppi di stock ittici i totali ammissibili di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.

### Cancellazione dal ruolo della causa C-40/95 (<sup>1</sup>) (97/C 212/46)

Con ordinanza 3 febbraio 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-40/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra): Conoco Ltd contro Commissioners of Customs and Excise.

(<sup>1</sup>) GU n. C 119 del 13. 5. 1995; GU n. C 31 del 3. 2. 1996.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

### Decisione adottata dal Tribunale di primo grado nell'adunanza plenaria del 5 giugno 1997

(97/C 212/47)

#### 1. Composizione della Prima Sezione ampliata, della Seconda Sezione e della Seconda Sezione ampliata — Assegnazione dei giudici alle sezioni

Poiché, a seguito del decesso del giudice Heinrich Kirschner, i Governi degli Stati membri, con decisione 29 maggio 1997, hanno nominato Karl Joerg Pirrung membro del Tribunale di primo grado, il Tribunale, nell'adunanza plenaria del 5 giugno 1997, ha deciso di modificare, ai sensi dell'art. 10 del suo regolamento di procedura, la composizione delle sezioni stabilita il 12 settembre 1996 (GU n. C 294 del 5. 10. 1996, pag. 10).

Per il periodo 11 giugno 1997 — 30 settembre 1997 il giudice Pirrung è assegnato alla Prima Sezione ampliata, alla Seconda Sezione e alla Seconda Sezione ampliata.

Se un altro giudice è stato designato dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del regolamento di procedura, onde completare dette sezioni in sostituzione del giudice Kirschner per una determinata causa e se, prima dell'11 giugno 1997, la fase scritta è terminata ed è stata tenuta o fissata un'udienza per la fase orale, dette sezioni conserveranno tale composizione ai fini della fase orale, della deliberazione e della sentenza.

#### 2. Seduta plenaria

Nell'adunanza plenaria del 5 giugno 1997 il Tribunale ha deciso, a norma dell'art. 32, n. 1, secondo comma, del suo regolamento di procedura, che se, a seguito della designazione di un avvocato generale ai sensi dell'art. 17 dello stesso regolamento, i giudici sono in numero pari nel Tribunale in seduta plenaria, il turno prestabilito secondo il quale il Presidente del Tribunale

designa il giudice che non parteciperà alla decisione della causa è l'ordine inverso del rango dei giudici determinato dall'anzianità di nomina ai sensi dell'art. 6 del regolamento di procedura, a meno che il giudice in tal modo designato non sia il giudice relatore. In questo caso sarà designato il giudice che lo precede immediatamente nel rango.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 maggio 1997

nella causa T-273/94, N contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Dipendenti — Doveri di lealtà — Sospetto di atti incompatibili con la dignità della funzione — Collaborazione leale del dipendente all'indagine — Assenza — Procedimento disciplinare — Destituzione)*

(97/C 212/48)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nel procedimento T-273/94, N, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avvocato Xavier Magnée, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Louis Schiltz, 2, rue Fort Rheinsheim, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia, Ana Maria Alves Vieira e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 1993 recante destituzione del ricorrente e una domanda di indennizzo, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, signora P. Lindh e signor J.D. Cooke, giudici; cancelliere signor A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 15 maggio 1997 una sentenza il cui dispositivo è il seguente: